

= Scadenze

+ 16 ottobre +

- Versamento IVA liquidazione mensile

- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione di settembre

- Versamento ritenute su lavoro dipendente e contributi sociali

- Versamento delle ritenute su lavoro autonomo

+ 25 ottobre +

- Presentazione degli elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali

+ 31 ottobre +

- Presentazione degli elenchi Black List mensili e trimestrali

+ 12 novembre +

- Invio degli elenchi clienti fornitori per i soggetti con liquidazione IVA mensile e Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio

+ 21 novembre +

- Invio degli elenchi clienti e fornitori per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale

+ 2 dicembre +

- 2° acconto imposte da UNICO

= Circolare n. 7/2013

9 ottobre 2013

Gentili Signore ed Egregi Signori,

con la presente vogliamo informarVi sulle ultime novità in ambito fiscale e tributario:

1. Bonus arredamento senza ritenuta _____	2
2. Schede carburanti non utilizzabili all'estero _____	2
3. Doppio limite per il denaro all'estero _____	2
4. Semplificazione imposta di registro _____	2
5. Aumento dell'imposta fissa _____	3
6. Esonero IRAP per imprese di nuova costituzione in Alto Adige _____	4
7. Flash-News _____	4

= Importante

Pagamento di mobili ed elettrodomestici possibile anche tramite Bancomat e carta di credito

Nessuna ritenuta del 4%

= Importante

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria di trasferimenti di denaro di importo rilevante

= Importante

Dal 01/01/2014 per il trasferimento degli immobili solo due aliquote

1. Bonus arredamento senza ritenuta

Nella nostra ultima Circolare Vi abbiamo illustrato le novità riguardanti la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione e del 65% per quelli relativi alla riqualificazione energetica degli edifici, nonché la nuova detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Vi vogliamo ricordare che il bonus arredamento per le persone fisiche segue il principio di cassa, ossia per beneficiare della detrazione i relativi pagamenti devono essere effettuati entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda le imprese, invece, vale il principio di competenza e di inerenza economica.

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale con l'indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e quello del beneficiario del pagamento nonché i riferimenti normativi.

Eccezionalmente i pagamenti per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici possono essere effettuati anche tramite Bancomat ovvero carte di credito. La banca non tratterà la ritenuta del 4%. La data del pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare.

2. Schede carburanti non utilizzabili all'estero

L'utilizzo delle schede carburanti per la certificazione degli acquisti di carburanti fuori dal territorio italiano non è ammesso. Per la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute in un Paese estero, è sufficiente la documentazione rilasciata nello Stato estero secondo la legislazione ivi in vigore, anche se diversa da quella prescritta nel territorio italiano.

3. Doppio limite per il denaro all'estero

Trasferimenti di denaro effettuati personalmente

Ognuno che entra nel territorio nazionale o ne esca ed effettua trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a Euro 10.000,00 ha l'obbligo di dichiarare questo importo all'Agenzia delle Dogane. Con la legge comunitaria è stato introdotto l'obbligo per l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di trasmettere in via telematica tutte queste dichiarazioni all'Anagrafe tributaria.

Trasferimenti effettuati tramite intermediari

Inoltre la legge europea 2013 prevede che i trasferimenti da e verso l'estero, per conto od a favore di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria. Oggetto delle comunicazioni sono tutti i trasferimenti che cumulativamente nell'arco di sette giorni superino la soglia di Euro 15.000,00.

4. Semplificazione imposta di registro

A partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta di registro subirà rilevanti semplificazioni. Saranno, d'altro canto, soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie previste in relazione ai trasferimenti immobiliari.

Vantaggi:

Per il trasferimento degli immobili valgono dal 01/01/2014 le seguenti misure:

- 2 % per le case di abitazione, (ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9) in presenza di condizioni per l'applicazione dell'agevolazione prima casa;
- 9 % per il trasferimento di beni immobili in genere.

Svantaggi:

E' prevista un'imposta minima di Euro 1.000.

Tale previsione produce maggiori svantaggi per l'acquisto di pertinenze, ossia garage, posti auto oppure parti condominiali, in quanto l'imposta proporzionale potrebbe risultare minore rispetto all'importo minimo.

Esempio: Acquisto di un garage di pertinenza dell'abitazione principale per un importo di Euro 22.000; al posto dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2% (Euro 440) sul prezzo di acquisto, è dovuta l'imposta minima di Euro 1.000.

La cancellazione delle attuali agevolazioni riguardano soprattutto i trasferimenti

- di immobili di interesse storico-artistico;
- di strutture sociali;
- di abitazioni di privati ad enti pubblici territoriali;
- di terreni a persone che eseguono lavori di recupero;
- di terreni dati all'agricoltura ovvero terreni montani.

E' molto probabile che, fino all'entrata in vigore della relativa legge, le sopracitate agevolazioni subiranno delle variazioni.

5. Aumento dell'imposta fissa

L'imposta di registro, ipotecaria e catastale stabilita in misura fissa dal 01/01/2014 passa da Euro 168 ad Euro 200.

Tale aumento riguarda tutti gli atti e negozi giuridici, che fino a tal momento erano assoggettati all'imposta di registro in misura fissa di Euro 168 ovvero registrazioni volontarie, come ad esempio atti societari (statuti, aumenti di capitale), procure e mandati, convenzioni matrimoniali, accettazione o rinuncia dell'eredità, contratti di comodato e preliminari di compravendita.

Resta immutata l'imposta fissa di registro di Euro 67 nel caso di contratti di locazione di fabbricati abitativi imponibili ad IVA.

Relativamente agli atti di trasferimento immobiliare soggetti all'imposta di registro del 2% e del 9% è dovuta l'imposta ipotecaria e catastale pari ad Euro 50 ciascuna.

Resta, invece, immutata la disciplina IVA, per cui gli atti che scontano tale imposta non subiscono modifiche di tassazione. Prendiamo ad esempio i trasferimenti di unità commerciali con addebito IVA, come negozi ed uffici attraverso imprese di costruzioni ovvero altre imprese. In questo caso l'imposta ipotecaria e catastale è ancora dovuta nella misura rispettivamente del 3% e dell'1%.

= Importante

A partire dal 01/01/2014 l'imposta di registro in misura fissa passa da Euro 168 a 200

Nel caso stiate prendendo in considerazione l'acquisto o la vendita di immobili nei prossimi mesi, Vi invitiamo a contattare il nostro studio per analizzare al meglio la singola casistica e trovare le soluzioni più adeguate.

6. Esonero IRAP per imprese di nuova costituzione in Alto Adige

Come già illustrato nella nostra Circolare n. 4 di giugno 2013, è previsto l'esonero totale dal pagamento dell'IRAP per le imprese di nuova costituzione in Alto Adige.

L'esonero è valido dal primo esercizio di inizio attività ed i quattro seguenti.

Vengono considerate imprese di nuova costituzione in Alto Adige, quelle imprese che per la Provincia di Bolzano non hanno ancora creato valore aggiunto. Per beneficiare di tale agevolazione è sufficiente stabilire la propria sede legale in Alto Adige.

7. Flash-News

- IMU: La prima rata IMU, notoriamente, è stata soppressa. Il decreto legge deve essere ratificato dal Parlamento entro il 30 ottobre 2013.
- UNICO 2013: dichiarazioni in ritardo possono essere inviate entro 90 giorni rispetto la scadenza originaria, ossia entro il 30 dicembre (29 dicembre cade su domenica).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

I Vostri Consulenti

= Importante

5 anni di esonero IRAP per le imprese di nuova costituzione